



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 5554/2014 del R.A.C.C. in data 26/05/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 16/05/2014

d a

- **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA

,
attrice / opponente

c o n t r o

- **BANCA CARIGE S.P.A. (C.F. 03285880104)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già **BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. (C.F. 02123210995)** con il patrocinio dell'avv.

convenuta / opposta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/02/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI



- per **S.R.L.:** *“Nel merito, in via principale:*

- *Per tutti i motivi esposti revocarsi l’opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova n. 978/14 Ing. 1686/14 R.G. 1337/14 Cron. e 1284/14 Rep.*
- *ACCERTARE e DICHIARARE, l’illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all’impugnato rapporto,*
- *ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e per l’effetto DICHIARARE la non debenza dell’interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell’anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese applicate a S.r.l. nel corso dell’intero rapporto;*
- *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, e 1418 c.c., delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;*
- *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418, degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale;*
- *ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;*



- *DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario dalla data di apertura del conto corrente alla revoca degli affidamenti;*
- *ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e, per l'effetto, dichiararsi che in ragione della pattuizione e comunque della applicazione di interessi superiori al tasso soglia, nulla è dovuto dalla opponente alla convenuta opposta a titolo di interessi.*
- *per l'effetto, accertare e dichiarare che l'esatto rapporto dare-avere tra le parti, corrispondente al saldo contabile del conto corrente n. 1000/H153 (in seguito 63080), in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza come calcolato dalla CTU deposita dal Dott. Davide Iafelice in data 14.07.2016 secondo i criteri individuati nel quesito peritale di cui all'ordinanza istruttoria del 09.02.2016 è pari ad Euro – 36.463,96;*

In ogni caso: Con vittoria di spese e comensi di causa, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge”;

- per BANCA CARIGE S.P.A. già BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.: *“in via preliminare*

1. dichiararsi l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza dell'oggetto

nel merito

2. contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'opposizione infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa degli atti in causa, anche per intervenuta decadenza, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;



3. in via subordinata, rigettarsi le pretese attoree perchè infondate in fatto e in diritto e per l'effetto accertarsi, dichiararsi e condannarsi srl a pagare a Banca Carige spa subentrata a Banca Carige Italia spa la somma di € 113.893,77 oltre ad interessi semplici maturati dal 01.10.2013 come pattuiti per contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96 o nella diversa misura che verrà stabilita in corso di causa;

4. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali.

In via istruttoria, alla luce della recente giurisprudenza di Cassazione n. 12965/16, si insiste per l'espletamento di nuova CTU che provveda: quanto all'usura ab origine limitando la verifica al momento della pattuizione dei tassi sulla scorta dell'unico rapporto di conto corrente semplice del 03.08.05 solo successivamente affidato e applicando la formula di salvaguardia, quanto all'usura sopravvenuta applicarsi la formula del teg e le istruzioni tempo per tempo dettate da Banca d'Italia, e comunque secondo le osservazioni tecniche del perito di parte opposta di cui all'allegato 8 della perizia, non recepite dal CTU. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o deduzioni nuove”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Srl si è opposta al decreto ingiuntivo contestando la fondatezza della pretesa creditoria della banca convenuta e azionata sulla base della apertura di credito concessa, rilevando l'applicazione di interessi non dovuti.

Contestava la validità dell'estratto di saldaconto in forza del quale fosse stato concesso il decreto opposto oltre a contestare la fondatezza del recesso immediato dalla linea di credito.



Contestava l'applicazione di interessi usurari al rapporto oltre ad una capitalizzazione anatocistica degli interessi vietata.

Contestava la facoltà per la convenuta della modifica unilaterale delle condizioni con la sola comunicazione degli estratti conto contenenti le variazioni applicate. Contestava infine la legittimità della CMS la quale contribuiva a far andare in usura il tasso applicato.

Si costituiva la convenuta/opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e nel merito rilevava la correttezza del credito azionato che non era mai stato *medio tempore* contestato.

Contestava la illegittimità dell'anatocismo applicato poiché il rapporto, sorto in data 1 agosto 2005 ovvero nella vigenza della delibera CICR del 2000, prevedeva la pari periodicità. Ha in ogni caso contestato la rilevanza ai fini della lamentata usura dell'applicazione della CMS la quale non doveva essere considerata.

La causa è stata istruita mediante CTU.

L'opposizione è parzialmente fondata e va in parte accolta.

Va in primo luogo rigettata la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza poiché l'atto è sufficientemente determinato tanto che ha consentito alla convenuta di difendersi nel merito lungo tutte le 28 pagine della sua comparsa di costituzione sicché non vi è dubbio che la parte abbia ben compreso la portata delle doglianze rivolte dall'attrice.

Manifestamente infondata è la doglianza di parte convenuta che la mancata contestazione degli estratti conto, *pro tempore* inviati, impedisca oggi all'attrice di sollevare eccezioni.

Sul punto fin dal 2009 con decisione confermata anche nel 2010, la Suprema Corte ha affermato che *“La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale*



comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ" Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23971 del 25/11/2010 (Rv. 614820 - 01).

Parimenti è generica la doglianza sulla variazione delle condizioni contrattuali comunicate dalla banca negli estratti conto all'attrice la quale non ne contesta la ricezione, ma la possibilità della parte di operare tale modifica. Tale facoltà è invece prevista dall'art. 118 TUB sicché la convenuta altro non ha fatto che esercitare un suo diritto che poteva essere contrastato mediante il recesso dell'attrice.

Sul contestato anatocismo va osservato che il contratto di conto corrente risale al 2005 nella vigenza della delibera CICR 2000 sicché nella piena legittimità della prassi avendo la convenuta previsto la pari reciprocità temporale della condizione.

Manifestamente infondata è la doglianza attorea che la capitalizzazione sarebbe comunque illegittima per mancata previsione di un livello di interessi attivi adeguato.

La delibera CICR 2000 non chiede, ne per vero potrebbe farlo, che la misura del tasso attivo sia corrispondente ad un certa soglia.

Tale elemento è rimesso alla volontà delle parti le quali lo hanno determinato come in atti.

Non esiste una norma che imponga che, a fronte di un tasso debitorio pari al 15%, quello attivo non possa essere inferiore al 5-10-15%.

In realtà la pattuizione sarebbe rispettosa della delibera CICR anche se nel contratto fosse pattuito un interesse attivo pari allo 0%.

In relazione alla doglianza che la CMS non dovrebbe essere ricompresa nella verifica del superamento della soglia usura, come recentemente affermato da Cass. 12965/2016, va ribadito l'orientamento contrario che questo ufficio ha



da tempo assunto a tale *revirement* rispetto alle posizioni tradizionali affermate già da Cassazione Penale fin dal 2010.

Come ha infatti osservato la Cassazione penale occupandosi di usura, l'art. 644 c.p. sanziona qualsiasi interesse, spesa o commissione data o promessa.

Le argomentazioni con cui la Cassazione civile ha recentemente inteso ritornare sulla tematica (nel 2016), questione che si poteva dire ormai ampiamente sedimentata, vorrebbe escludere la rilevanza della CMS attribuendo alla legge 2 del 2009 natura di norma innovativa e non di interpretazione autentica.

Se quindi si volesse per un attimo dare seguito a questo nuovo corso giurisprudenziale si dovrebbe arrivare a condividere che ha natura innovativa anche l'art 2 bis comma 2 della L. 2/2009 laddove prevede che *“Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”*.

Quindi per coerenza si dovrebbe osservare che prima della L. 2/2009, che ha convertito il decreto legge 185/2008, non aveva rilevanza la misura degli interessi pattuiti o applicati al fine della commissione del reato di cui all'art. 644 c.p..

A tanto non arriva neppure la sentenza 12965/2016 pur dichiarando innovativa quella norma.

Ciò che invece deve essere osservato è che quella norma altro non fa che interpretare il quadro normativo già preesistente e che era stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza in sede penale.



Si potrebbe quasi osservare che la norma altro non fa che dare una copertura normativa espressa al diritto vivente originatosi dalle posizioni della giurisprudenza penale.

Attribuire natura innovativa alla norma citata solo perché esplicita la denominazione di questa o quella commissione, tradisce il senso dell'art. 644 c.p. che il legislatore ha appositamente voluto come norma omnicomprensiva così da tutelare la vittima del reato di usura da qualsiasi voce di spesa che l'usuraio potesse applicare al rapporto e che avesse una denominazione diversa da "interessi" così da evitare che alcune condotte potessero restare escluse dalla tutela penale proprio laddove maggiori erano i costi collegati alla erogazione del credito.

Per assurdo, seguendo tale interpretazione, si sarebbe potuto prevedere un tasso prossimo allo zero per l'affidamento e una commissione di massimo scoperto altissima così da aggirare la norma penale e lucrare vantaggi economici usurari.

La norma penale ha lo scopo di tutelare la parte debole che subisca la condotta delittuosa e certo non di suddividere in compartimenti le voci di costo per evitare di renderle rilevanti ai fini del superamento della soglia usura.

In definitiva, va riconfermato l'orientamento di questo ufficio in tema di rilevanza della CMS ai fini della verifica del superamento della soglia usura in attesa di una decisione delle sezioni unite che facciano chiarezza sul *revirement* recentemente operato dalla giurisprudenza della Corte.

Passando al merito della consulenza svolta va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto osservata dal CTP dell'attrice in atti si rinviene il primo estratto conto dall'apertura sicché chiedere l'azzeramento del saldo iniziale è un non problema poiché dall'esame dell'estratto conto si trova proprio l'iniziale saldo che non solo non era negativo ma era addirittura positivo per il correntista per euro 2.500.



L'indagine del CTU ha restituito che il tasso di interesse applicato al conto corrente, che deve essere confrontato con quello fino a 5.000 euro, fosse manifestamente infra soglia usura (pattuito 14,47537% con soglia *pro tempore* vigente del 18,945%). La stessa relazione ha invece accertato che nel corso del rapporto di conto corrente il tasso effettivamente applicato abbia sfiorato la soglia nei trimestri primo e secondo dell'anno 2006.

Al contrario l'indagine sul contratto di apertura di credito per euro 100.000 ha restituito una usura ab origine contrattuale avendo le parti pattuito un tasso del 14,47537% laddove la soglia *pro tempore* era del 14,37% (sicché porsi il problema della inclusione o meno della CMS nella verifica appare un non problema).

In replica alle osservazioni della CTP attorea il CTU ha correttamente rilevato la irrilevanza della CMS in un conto non affidato sicché la sua esclusione dal rilievo appare corretta così da poter recepire il primo calcolo.

Alla luce dei calcoli del CTU l'esposizione debitoria dell'attrice non era pertanto pari ad euro -113.893,27, bensì nella minor somma di euro -36.463,96, che attualizzata alla data dell'odierna sentenza è pari ad euro 37.324,32, a cui l'attrice va condannata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In relazione alla osservazione fatta al CTU dal CTP di parte convenuta, per cui la clausola di salvaguardia presente nel contratto eviterebbe di poter far sfiorare in usura gli interessi, va invece osservato che la CTU ha rilevato che tale comportamento non è stato tenuto dalla banca che invece ha applicato interessi usurari mentre nel contratto di apertura di credito la pattuizione usuraia è addirittura pattuita nel contratto originario a prescindere dalla sua concreta applicazione.

In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra



il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”*.

Va infine disposta la trasmissione di copia della presente sentenza e della CTU al Pubblico Ministero Sede in ragione della accertata condotta usuraia posta in essere dalla convenuta.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.

Le spese del presente procedimento, anche in ragione degli esiti delle indagini peritali che hanno accertato la erroneità dell'importo ingiunto, vanno integralmente compensate tra le parti.



P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Accoglie l'opposizione perché fondata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) Condanna S.R.L. (C.F. 04039200284), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a BANCA CARIGE S.P.A. (C.F. 03285880104), in persona del legale rappresentante *pro tempore* a corrispondere a BANCA CARIGE S.P.A. (C.F. 03285880104), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. (C.F. 02123210995), la capital somma di euro 37.324,32 (attualizzata al 10/05/2017);

3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%;

4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sussistendone gravi ed eccezionali ragioni;

5) Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della CTU al Pubblico Ministero Sede in ragione della accertata condotta usuraia posta in essere dalla convenuta;

6) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 10 maggio 2017.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

